

**CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE EX
ART. 4 COMMA II-BIS L. 168/2005 E SUCCESSIVA PRONUNCIA
SFAVOREVOLE DEL GIUDICE DI APPELLO: LA PREVALENZA
DEL DIRITTO SOGGETTIVO COSTITUITO EX LEGE RISPETTO
ALLE OSCILLAZIONI GIURISPRUDENZIALI**

di Giuseppe Buffone

La vicenda

GP sostiene l'esame abilitativo alla professione di avvocato, sessione 2011, non ottenendo, in sede di valutazione delle prove scritte, un punteggio sufficiente per essere giudicato idoneo all'ammissione alla sessione di prove orali. Ricorre al tribunale amministrativo lombardo (sezione di Brescia) allegando un ventaglio di indici probatori sintomatici di una (quanto meno) verosimile adeguatezza e sufficienza delle prove scritte sostenute, quanto avallato da autorevolissimi pareri pro-veritate. Il Tar Brescia, con approfondimento dettagliato del caso concreto, decide di affidare la rivalutazione degli scritti alla Commissione esaminatrice insediata presso la Corte di Appello di Milano, la quale viene designata, all'uopo, in sede di verifica, con una ordinanza cautelare. Gli esiti della verifica danno piena ragione al ricorrente: le prove superano ampiamente la sufficienza e meritavano, ab origine, il favore dei valutatori. Nelle more, l'ordinanza (cautelare) di nomina della commissione verificatrice viene annullata dal Consiglio di Stato, su ricorso dell'Avvocatura di Stato. Il Tar Brescia, acquisita, ormai, agli atti la prova della idoneità del candidato ai fini delle prove orali, comunque annulla la valutazione originaria degli elaborati così consentendo al ricorrente di sostenere le prove orali finali dell'esame di abilitazione. L'esito delle prove orali è ampiamente positivo: il Consiglio dell'Ordine di Bre-

scia, pertanto, acconsente alla iscrizione del ricorrente al proprio ordine. Frattanto, tuttavia, la decisione del Tar Brescia viene gravata di appello: e qui, dunque, la decisione del Consiglio di Stato, depositata il 16 gennaio 2013 (n. 2543), che annulla la decisione di prime cure, resa nel merito.

L'eccesso di giurisdizione

La sentenza del Consiglio di Stato, qui in commento, rappresenta l'espressione di un trend giurisprudenziale di Palazzo Spada, in via di formazione, da cui occorre necessariamente prendere le distanze, a causa dello iato che questa lettura ermeneutica crea con il formante legislativo vigente, all'evidenza disatteso da questa variante interpretativa. Giova, infatti, ricordare come sulla questione dei ricorsi dei candidati ammessi all'esame abilitativo per la professione di Avvocato, sia stato il Legislatore stesso a scendere in campo, introducendo norme di dettaglio specifiche tese a regolare, per diritto positivo, la quaestio juris. Si tratta del decreto legge 20 giugno 2005 n. 155, convertito in l. 17 agosto 2005 n. 168. Ai sensi dell'art. 4 comma II-bis del saggio di legificazione in esame, «conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela». Come è stato correttamente rilevato, la ratio della previsione deve essere individuata nella necessità di attribuire stabilità all'esito positivo delle prove intervenute, a seguito dell'intervento di un provvedimento del giudice amministrativo o di un provvedimento di autotutela (Tar Puglia – Lecce, sentenza 27 gennaio 2010 n. 619 in www.altalex.com). Evidentemente, la ratio della normativa è, in particolare, “diretta proprio a definire le vicende esecutive rispetto a provvedimenti adottati sovente in sede cautelare (con ordinanza) dai giudici di primo grado” (Cons. Stato, sez. IV, 6 marzo 2006 n. 1153). La norma di Legge istituisce un vero e proprio effetto predeterminato rispetto ad un “fatto giuridico”

accaduto, fuori dal processo, mentre questo si sta celebrando: se il candidato supera le prove scritte ed orali, allora il candidato consegue il diritto all'abilitazione professionale. Gli effetti pratici di questa disciplina speciale consistono nel determinare effetti irreversibili, nel fare venire meno la materia del contendere a causa di un *factum principis* (Cons. Stato, Sez. IV, 5 marzo 2008, n. 924): «è la legge, infatti, che prevede, per coloro che abbiano superato le prove scritte e orali anche a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, il conseguimento della abilitazione professionale o del titolo per il quale concorrono» (Cons. Stato, Sez. IV, 6 marzo 2006, n. 1153). A quel punto, le sorti del procedimento giurisdizionali sono segnate in quanto il legislatore ha già scelto cosa debba accadere in questo caso al bene delle vita cui aspira il ricorrente. Opporuno segnalare come ciò che rilevi, non sia “come” il candidato abbia superato le prove, ma il fatto che ciò sia accaduto: e, infatti, la locuzione legislativa adottata (“provvedimenti giurisdizionali”) include ogni tipo di pronuncia interlocutoria, di qualsiasi genere (v. Cons. Stato 1153/2006 cit.); a maggior ragione una ordinanza cautelare (contenente una verifica). Proprio questo punto, invero, rappresenta la parte più debole della decisione in commento: il Collegio reputa che gli effetti stabilizzanti della norme qui in esame, non possano ritenersi operativi nel caso di specie; e, però, tanto è smentito in modo palese dalla natura stessa del provvedimento interlocutorio: una ordinanza cautelare.

Quid juris, dunque, per il procedimento pendente? Come correttamente rileva l'indirizzo prevalente, il giudice amministrativo dovrebbe limitarsi a dichiarare il procedimento improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (Tar Lecce 619/2010 cit.) e, pertanto, nel caso di appello dell'Amministrazione resistente contro la sentenza di primo grado favorevole al candidato, il G.A. dovrebbe limitarsi a dichiarare improcedibile l'appello (costi: Cons. Stato, Sez. VI, 28 febbraio 2007, n. 1000; C.G.A., sentenza 26 maggio n. 719 in www.dirittoeprocesso.it)¹. Ciò perché, come si è sopra indica-

¹ In una controversia riguardante il superamento degli esami di abilitazione della professione forense, il giudice di secondo grado, alla luce dell'art. 4, legge n. 168 del 2005, non può fare altro che ritenere definita la vicenda dichiarando la improcedibilità dell'appello presentato dal Ministero, quando il candidato, in esecuzione della sentenza di primo grado ha nuovamente sostenuto le prove del concorso in questione, superandole (Cons. Stato, Sez. IV, 27 giugno 2006, n. 4151; negli stessi termini: Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2006, n. 6505)

to, il titolo all'abilitazione, in questo caso, discende direttamente dalla Legge (l'art. 4 comma II bis cit., v. Cons. St., 1153/2006 cit.) e, dunque, le sorti del processo, a questo punto, non sono più idonee a modificare quanto la previsione normativa ha già stabilito. Contro questa impostazione, tuttavia, si colloca la decisione che qui si commenta: essa, come visto, non si limita a dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse oppure, tutt'al più, a delibare in ordine alla cd. soccombenza virtuale, ma comunque decide nel merito l'appello. Questo indirizzo giurisprudenziale ha l'effetto sostanziale di sostituire alla volontà legislativa, confluita nel provvedimento conclusivo della P.A., la valutazione propria fatta dal giudice amministrativo, così verificandosi un illegittimo "sconfinamento" nella sfera riservata alla Pubblica Amministrazione, suscettibile di sindacato dinanzi alle Sezioni Unite, ex artt. 111 ult. com. Cost, 362 c.p.c., in quanto, come noto, è approdo indiscutibile quello per cui l'eccesso di giurisdizione può verificarsi anche quanto la pronuncia del G.A. si mantenga nell'area dell'annullamento dell'atto (v. Cass. Civ., Sez. Un., 8 febbraio 2012 n. 2312).

Il Diritto Soggettivo alla abilitazione professionale

Giova ricordare come anche la Corte Costituzionale abbia avuto modo di offrire coordinate interpretative per la corretta lettura dell'art. 4 comma II bis in esame. Nell'arresto Corte Cost. 9 aprile 2009 n. 108, la Consulta ha, in primo luogo, precisato che la disposizione ha lo scopo di evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento, con il quale un giudice o la stessa amministrazione, in via di autotutela, abbiano disposto l'ammissione alle prove di esame o la ripetizione della valutazione. Per raggiungere questo scopo - aggiunge la Corte delle Leggi - la disposizione rende irreversibili gli effetti del superamento delle prove scritte e orali previste dal bando. Essa, quindi, rende irreversibili anche gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali (pure di natura cautelare) o di autotutela amministrativa che abbiano disposto l'ammissione alle prove stesse, precludendo l'ulteriore prosecuzione del processo

eventualmente avviato². Il meccanismo legislativo introdotto dall'art. 4 comma II-bis cit. crea, dunque, una scissione (incontestabile) tra procedimento giurisdizionale e conseguimento dell'abilitazione professionale: non importano più le sorti del processo, in quanto è la Legge che, a quel punto, attribuisce al candidato il «diritto soggettivo» alla abilitazione professionale, che “consegue ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorre” (Tar Veneto – Venezia, sez. I, 10 maggio 2006 n. 1246; Cons. Stato, sez. IV, 27 giugno 2006 n. 4150). “È il successivo superamento delle prove da parte del candidato e non il provvedimento del giudice, a produrre l'effetto di conseguimento dell'abilitazione, che la disposizione rende irreversibile” (Corte cost. 108/2009). Il legislatore ha ritenuto che, una volta operato il nuovo accertamento, la prosecuzione del processo, avviato per contestare l'esito del precedente accertamento, fosse superflua e potesse andare a detrimento dell'affidamento del privato e della certezza dei rapporti giuridici. Ciò spiega perché la disposizione possa trovare applicazione anche quando il nuovo accertamento è stato operato a seguito di un provvedimento cautelare del giudice (Corte cost. 108/2009): In modo del tutto corretto e difficilmente contestabile, la migliore giurisprudenza (peraltro, dello stesso Consiglio di Stato), ha, pertanto, riconosciuto come la disposizione di cui all'art. 4, comma 2-bis, D.L. n. 115 del 2005 abbia “effetto costitutivo” (Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2006 n. 5743) e possa essere qualificata in termini di «sanatoria legale» poiché “consiste, attraverso la stabilizzazione dei risultati di fatto sortiti dalla procedura valutativa ovvero dal suo rinnovo, nella attribuzione di un titolo o di una abilitazione professionali al candidato in precedenza escluso o dichiarato non idoneo”

² Corte Cost. 108/2009: si tutela “l'interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, che la lentezza dei processi ne renda incerto l'esito e, soprattutto, l'affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e – in ipotesi – avviato in buona fede la relativa attività professionale. Dal punto di vista dell'interesse generale, vi è anche un'esigenza di certezza, sia in ordine ai tempi di conclusione dell'accertamento dell'idoneità dei candidati, sia in ordine ai rapporti instaurati dal candidato nello svolgimento dell'attività professionale. Il legislatore ha ritenuto di contemperare i diversi interessi rilevanti, accordando una particolare tutela all'affidamento del cittadino. Questo comporta indubbiamente una certa compressione del diritto di difesa, in quanto si introduce una dissimmetria tra le due parti del processo amministrativo eventualmente avviato: al ricorrente, che soccomba in primo grado o nel giudizio cautelare, è assicurata la possibilità di ricorso o di esame nel merito; se, invece, è l'amministrazione a soccombere, è possibile che il giudizio di secondo grado o di merito non abbia luogo, perché il superamento delle prove può determinare l'estinzione del processo (...). il bilanciamento di interessi operato dal legislatore, con la disposizione denunciata, non è irragionevole.

(Cons. Stato 5743/06 cit.). Anche in questo caso la conclusione è la stessa: il diritto all'abilitazione professionale nasce per effetto della Legge e non dell'esito del processo (dove il candidato, però, abbia superato sia le prove scritte che orali: Cons. Stato, Sez. IV, 21 novembre 2006, n. 6805³). Ciò vuol dire che, all'esito del superamento delle prove scritte e orali (anche se in conseguenza di provvedimenti giurisdizionali interlocutori), il Consiglio dell'Ordine è tenuto ad iscrivere il ricorrente-candidato nell'Albo e, certamente, pur se sopravvengano, in seguito, pronunce di sfavore (come quella in commento) non possono più negare all'iscritto il titolo o, addirittura, cancellarlo: ciò, in quanto, come detto, il titolo perviene dalla norma di legge e non dal processo.

La tutela del candidato tra iscrizione e sentenza sfavorevole

Come si è visto, all'esito del superamento delle prove di idoneità, nella fase interlocutoria del processo, il candidato matura un pieno diritto soggettivo all'abilitazione professionale e, per tale motivo, non gli può essere negata l'iscrizione all'Albo. Per le stesse ragioni, tuttavia, l'eventuale sopravvenire della decisione di appello (di senso sfavorevole) non può cancellare il diritto ormai conseguito, in quanto, si ripete, quel diritto è nato dalla Legge e non nel processo. In altri termini, l'Ordine non può cancellare il suo "neo" iscritto: dove ciò avvenga, certamente il candidato potrà avvalersi del ricorso al giudice ordinario per una azione di mero accertamento che si limiti a verificare i presupposti presi di mira dall'art. 4 comma II-bis cit. e, conseguentemente, il fatto che questi ha conseguito a tutti gli effetti il titolo. Nel medesimo processo potrà farsi valere l'eventuale azione risarcitoria contro l'Ordine: non poteva cancellare quell'iscritto e, dunque, dovrà tenerlo indenne di tutti i

³ Ricorrono tutti gli elementi contemplati dalla norma di cui all'art. 4, L. n. 168 del 2005, per il conseguimento della abilitazione alla professione forense, nel caso in cui la candidatura sia stata, in esecuzione della sentenza di primo grado, sottoposta a nuova valutazione con riferimento alle prove scritte, con superamento prima delle stesse e poi delle successive prove orali; in tal caso, quindi, ossia in caso di ricorso avverso il primitivo provvedimento di esclusione dalle prove orali, prevedendo la legge stessa, per coloro che abbiano superato le prove scritte e orali anche a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, il conseguimento della abilitazione professionale o del titolo per il quale concorrono, dal punto di vista processuale, viene meno la materia stessa del contendere (Cons. Stato, Sez. IV, 5 dicembre 2006, n. 7123)

pregiudizi che gli ha causato (in primis, la perdita netta ed effettiva delle occasioni professionali). Dove non potranno arrivare Legge o Buon Senso, certamente arriverà Giustizia.

LA PRONUNCIA

Cons. Stato, sez. IV, sentenza 16 gennaio 2013 (Pres. Trotta, est. Greco)

FATTO e DIRITTO

1. L'odierno appellato, dottor GP, ha sostenuto l'esame di abilitazione alla professione di avvocato per l'anno 2011, risultando non ammesso alle prove orali all'esito dello svolgimento degli scritti, per i quali la Terza Sottocommissione istituita presso la Corte d'appello di Cagliari gli ha assegnato punteggi insufficienti.

Avverso tale esito egli ha proposto ricorso dinanzi alla Sezione staccata di Brescia del T.A.R. della Lombardia, lamentando per un verso l'insufficienza e inadeguatezza della motivazione a sostegno del giudizio di inidoneità, e per altro verso l'erroneità di tale giudizio (come documentato mercé la produzione di pareri pro veritate redatti da esperti in ordine alle questioni oggetto delle prove d'esame).

Il T.A.R. adito, provvedendo sull'istanza cautelare proposta unitamente al ricorso, ha disposto con ordinanza nr. 369 del 2012 una verifica, affidando alla Prima Sottocommissione istituita presso la Corte d'appello di Milano l'accertamento della correttezza o meno della valutazione compiuta dalla Terza Sottocommissione di Cagliari.

A seguito di appello dell'Amministrazione, con ordinanza nr. 3967 del 2012, questa Sezione ha ritenuto che il provvedimento adottato dal primo giudice, pur avendo formalmente carattere istruttorio e interlocutorio, aveva contenuto satisfattivo della domanda del ricorrente, presupponendo la fondatezza delle doglianze articolate in ricorso e disponendo nella sostanza un riesame mediante nuova correzione degli elaborati relativi alle prove scritte; ciò premesso, e non condividendosi nel merito il richiamato

giudizio di fondatezza del ricorso, è stata disposta la “revoca” della verifica disposta dal T.A.R. e la reiezione dell’originaria istanza cautelare.

Successivamente, in sede di giudizio di merito, il giudice di prime cure ha accolto l’impugnazione del dott. GP, sul rilievo: che – malgrado la decisione cautelare di questa Sezione medio tempore intervenuta – la verifica disposta era stata comunque effettuata, concludendosi in senso favorevole al ricorrente; che, pertanto, non poteva non tenersi conto di tale sopravvenienza ai fini della decisione di merito; che, in conclusione, doveva confermarsi il giudizio di fondatezza delle censure di parte attrice già anticipato in sede cautelare.

2. Avverso tale sentenza del T.A.R. bresciano ha proposto appello il Ministero della Giustizia, deducendo:

- l’erroneità della determinazione di perdurante utilizzabilità della verifica (essendo stato questa revocata dal Consiglio di Stato, con l’effetto che il T.A.R. non avrebbe potuto tenerne conto, a nulla rilevando che essa si fosse comunque materialmente svolta);

- l’erroneità anche nel merito della decisione, siccome in frontale contrasto con consolidati indirizzi giurisprudenziali in tema di sufficienza del voto numerico a sostegno del giudizio di inidoneità del candidato e di irrilevanza dei pareri pro veritate al fine di sollecitare un non consentito sindacato giudiziale nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali rimessa alla Commissione di esame.

3. Si è costituito l’originario ricorrente, il quale, oltre a contestare nel merito la fondatezza del gravame dell’Amministrazione, ne ha in limine eccepito l’improcedibilità in virtù del disposto dell’art. 4, comma 2-bis, del d.l. 30 giugno 2005, nr. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, nr. 168, sul rilievo che l’interessato, a seguito di invito della stessa Amministrazione, ha nel frattempo sostenuto e superato anche le prove orali, ed all’esito si è iscritto all’albo professionale iniziando a esercitare la professione legale.

4. Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2013, fissata per l’esame della domanda cautelare articolata dall’Amministrazione in una col proprio appello, alle parti è stato dato avviso della possibilità di immediata definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

5. Infatti, l’appello è manifestamente fondato.

6. Al riguardo, va in primo luogo evidenziata – al di là di quanto in seguito si dirà in ordine all’inapplicabilità nella specie dell’art. 4, comma 2-bis, della legge nr. 168 del 2005 – l’assoluta irrilevanza, ai fini di un’ipotizzata improcedibilità dell’appello, della condotta dell’Amministrazione la quale si sarebbe attivata consentendo all’istante di completare l’esame e di iscriversi all’albo.

Infatti, tale attività è stata posta in essere all’esito della sentenza oggi impugnata, di accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio e provvisoriamente esecutiva (prima che questa Sezione ne sospendesse l’esecuzione con decreto monocratico nr. 5003 del 2012): donde

l'applicabilità del noto principio dell'irrelevanza della spontanea esecuzione che l'Amministrazione doverosamente dia a una sentenza alla stessa sfavorevole, ai fini del giudizio sull'ammissibilità e sulla procedibilità dell'appello che la stessa Amministrazione proponga avverso la medesima sentenza.

7. Ciò premesso, va escluso anche che nella specie l'appello sia divenuto improcedibile per effetto del più volte citato art. 4, comma 2-bis, della legge nr. 168 del 2005 (il quale, come è noto, dispone che: "...Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela").

Al riguardo, va richiamato l'orientamento di questa Sezione nel senso della permanenza dell'interesse alla decisione dell'appello proposto dall'Amministrazione avverso una sentenza che abbia annullato il giudizio negativo formulato sulle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato sostenute dal ricorrente, qualora l'esito favorevole della rinnovata correzione delle prove scritte e di quella orale non sia sorretto da un unico provvedimento giudiziale, la cui validità ed efficacia siano perdurate per tutta la durata della procedura; ciò in quanto solo in presenza di tale presupposto si verificano gli effetti di stabilizzazione "sostanziale" dell'esito favorevole delle rinnovate valutazioni operate dall'Amministrazione previsti dalla disposizione sopra richiamata (cfr. sent. nr. 2557 del 4 maggio 2010).

7.1. Nel caso di specie, la procedura di esame è proseguita sulla base di un giudizio di idoneità reso in esito a "verificazione" disposta dal primo giudice, che questa Sezione ha ritenuto impropriamente disposta per le ragioni che appresso verranno più analiticamente indicate, disponendone la revoca: con la conseguenza che la nuova correzione degli elaborati relativi alle prove scritte è venuta meno per effetto dell'ordinanza nr. 3967 del 2012 di questo Consiglio di Stato, che non poteva essere semplicemente ignorata in sede di definizione del giudizio di merito (come sembra aver fatto il primo giudice, al di là delle articolate motivazioni addotte a sostegno di tale posizione), in quanto ne derivava il carattere ineluttabilmente "monco" della procedura di esame che oggi l'appellato assume di aver validamente superato.

7.2. Ai rilievi che precedono, di per sé invero assorbenti di ogni altra questione, deve però aggiungersi che nel caso di specie l'inapplicabilità della disposizione ex art. 4, comma 2-bis, della legge nr. 168 del 2005 discende da un'altra rilevante ragione: e, cioè, che la nuova correzione delle prove scritte risulta essere stata eseguita non già dall'Amministrazione in esecuzione di provvedimento cautelare, bensì direttamente dall'organo giurisdizionale attraverso lo strumento della verifica.

La distinzione non è di poco conto, non potendo attribuirsi rilievo ex se dirimente al fatto che nella specie la verifica è stata svolta da un or-

gano (la Prima Sottocommissione di Milano) in qualche modo “omologo” a quello che sarebbe stato istituzionalmente preposto a procedere al riesame degli elaborati: ciò che conta è che tutto ciò sia avvenuto in esecuzione di un’ordinanza del T.A.R. la quale a fini istruttori disponeva la detta attività di riesame, laddove il meccanismo di “stabilizzazione” introdotto dalla norma è testualmente riferito all’ammissione o alla ripetizione delle prove di esame compiute, sia pure in esecuzione di ordini del giudice, “da parte della commissione” (e, quindi, dell’Amministrazione nell’esercizio delle proprie ordinarie attribuzioni istituzionali).

Sul punto, peraltro, non è fuori luogo rilevare:

- che, essendo all’evidenza la disposta attività finalizzata a consentire un sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnico-discrezionale compiuta dall’Amministrazione in ordine agli elaborati del ricorrente, ed ammesso che ciò non esorbitasse i noti limiti imposti a tale sindacato, lo strumento più idoneo sarebbe stato quello della consulenza tecnica d’ufficio piuttosto che quello della verifica (la quale, di regola, ha lo scopo di fornire ausilio al giudice per attività meramente accertative e non involgenti valutazioni di tipo tecnico-discrezionale);

- che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 19, comma 2, cod. proc. amm., l’incarico avrebbe dovuto essere affidato a soggetto “estraneo alle parti del giudizio”, prescrizione che non appare pienamente rispettata nel caso che qui occupa (per tacere della necessità di garantire a tutte le parti del giudizio il contraddittorio, anche attraverso la nomina di propri consulenti).

8. In definitiva, la “verifica” disposta dal T.A.R. lombardo ha costituito nulla più che un escamotage per consentire un sindacato giudiziale sul merito delle valutazioni addotte dall’Amministrazione a sostegno del giudizio di inidoneità, al di fuori dei limiti in cui un tale sindacato è ammissibile.

Infatti, una volta “epurata” la presente vicenda processuale del suindicato espediente e delle sue ricadute, residuano unicamente le censure articolate in primo grado dal ricorrente, in relazione alle quali è sufficiente riportarsi alla già citata ordinanza cautelare di questa Sezione nr. 3967 del 2012, laddove sono richiamati i noti indirizzi in tema di sufficienza del voto numerico e non necessità di esplicitazioni di qualunque tipo, anche sotto forma di segni grafici, del percorso valutativo seguito dalla Sottocommissione, nonché di inidoneità di pur autorevoli pareri di esperti ad aprire la via – fuori dei casi di macroscopici errori o incongruenze, che nella specie non si ravvisano – ad un riesame del merito da parte dell’organo giudiziale.

Da tali indirizzi il Collegio non vede ragione per discostarsi, e pertanto va ribadita l’insussistenza di elementi che autorizzassero il primo giudice, sia pure mercé il ricorso a strumenti “istruttori”, ad operare un riesame di merito del tipo suindicato.

9. In considerazione dei rilievi che precedono, s’impone la riforma della sentenza impugnata con la reiezione del ricorso di primo grado.

10. Alla soccombenza segue la condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio, con la quantificazione delle spese di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna il ricorrente, dottor GP, al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 3000,00 oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere